

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 071 DEL 29.03.2021

OGGETTO: PATRIMONIO - LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E S.M.I. – ART. 2 COMMA 5 – RICHIESTA PROROGA ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventuno il ventinove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

Assente il Segretario Generale.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

PATRIMONIO - LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E S.M.I. – ART. 2 COMMA 5 – RICHIESTA PROROGA ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune possiede al 31.12.2021 n. 276 alloggi realizzati o recuperati per le finalità proprie dell'Edilizia Sociale, con il concorso o contributo dello Stato e quindi soggetti alla normativa di cui alla Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 e s.m.i. di cui n. 12 sono ad oggi esclusi dall'applicazione delle norme della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. ed utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell'Edilizia Sociale;

Considerato che il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 4/10/2011 all'art. 2 stabilisce che le autorizzazioni all'esclusione possono essere eventualmente prorogate, ai sensi del comma 2, qualora rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Preso atto che:

- l'alloggio sito in Costa del Vernato n. 5, piano terreno, int. 2 ha visto scadere il 4/03/2019 l'autorizzazione dall'applicazione delle norme della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. per essere utilizzato come Comunità recupero gestita dalla Cooperativa Sociale IL PUNTO;
- la Comunità gestita dalla Cooperativa Sociale IL PUNTO di Biella utilizza sette alloggi siti nello stabile di Costa del Vernato n. 5, in modo complementare con camere, spazi comuni, laboratori, ecc., adibiti ad abitazione temporanea per tossicodipendenti in cura presso il SER.T. dell'ASL di Biella, è ben avviata e funzionante;

Preso atto che l'art. 2 comma 5, lett. b) della citata Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. prevede che possano essere esclusi dall'applicazione delle norme della Legge stessa "alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti";

Preso altresì atto che il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 4/10/2011 stabilisce che:

- *"1. Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:*
 - a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;*
 - b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;*
 - c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;*

- d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata.*
- *2. Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile.*
 - *3. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile.*
 - *4. Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione.*
 - *5. Le autorizzazioni all'esclusione concesse prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2010, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) hanno scadenza in data 31 dicembre 2018 e possono essere eventualmente prorogate ai sensi del comma 2, qualora rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1."*

Verificato che il numero complessivo degli alloggi di Edilizia Sociale di proprietà comunale ammonta a n. 276 unità immobiliari e che attualmente n. 12 di queste sono già utilizzate per finalità diverse da quelle proprie dell'Edilizia Sociale, percentuale inferiore al 20 per cento stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di richiedere alla REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITÀ E WELFARE - POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO l'autorizzazione alla proroga dall'esclusione del seguente alloggio per il proseguimento dell'utilizzo come Comunità di recupero gestita dalla Cooperativa Sociale IL PUNTO:

- Costa del Vernato n. 5, piano terreno, int. 2 (identificato al Catasto Fabbricati Fg 635 Part. 363 Sub. 31 cat. A/3 – n. 3 vani [per mq. 58,00 di superficie utile]);

Visti:

- la Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti, favorevoli, unanimi, palesi,

DELIBERA

1. Di richiedere alla REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITÀ E WELFARE - POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO l'autorizzazione alla proroga dall'esclusione del seguente alloggio per il proseguimento dell'utilizzo come Comunità di recupero gestita dalla Cooperativa Sociale IL PUNTO:
 - Costa del Vernato n. 5, piano terreno, int. 2 (identificato al Catasto Fabbricati Fg 635 Part. 363 Sub. 31 cat. A/3 – n. 3 vani [per mq. 58,00 di superficie utile]);
2. Di dare atto che il numero complessivo degli alloggi di Edilizia Sociale di proprietà comunale ammonta a n. 276 unità immobiliari e che attualmente n. 12 di queste sono utilizzate per finalità diverse da quelle proprie dell'Edilizia Sociale, compreso quello di cui trattasi, percentuale inferiore al 20 per cento stabilita dalla legge regionale;

3. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di richiedere la proroga alla Regione Piemonte, vista la scadenza già avvenuta.

=====